

**SOLUZIONE SUGGERITA AL CASO DI STUDIO (CASE STUDY)
RELATIVO AD UN INQUINAMENTO IDRICO
15 NOVEMBRE 2022**

**Relatore: Daniele FRANZONE - Senior Expert - former official Commissione europea
Direzione Generale 'Ambiente' - unità 'Compliance and Better Regulation'**

Il relatore ha ritenuto opportuno riprendere un caso reale, sottoposto alla Corte di giustizia dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale della Germania). La sentenza è del 28 maggio 2020, causa C- 535/18.

Il caso di studio proposto riguarda due delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte dal Bundesverwaltungsgericht.

E' stato ritenuto interessante per vedere il ragionamento della Corte, ragionamento in questa sentenza particolarmente completo, utile per comprendere il *modus operandi* della Corte ed anche perché si riferisce alle acque superficiali (di cui un'analisi compiuta era stata effettuata dalla Grande Sezione nella sentenza del 1 luglio 2015, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland*, causa C-461/13) ma soprattutto alle acque sotterranee. La sentenza oggetto del caso di studio costituisce una sentenza decisiva per gli obblighi gravanti sugli Stati membri in materia di acque sotterranee.

I-. Prima domanda pregiudiziale in interpretazione

- L'articolo 4(1), lettere a) e b) della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti possa intervenire dopo che il progetto sia stato autorizzato;

e, come complemento, se l'articolo 6 della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di un progetto debbano sempre includere documenti che comportano un esame di tale progetto alla luce degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2000/60.

Gli obiettivi previsti dalla direttiva 2000/60 all'art. 4(1) lett. a) per le acque superficiali e all'art. 4(1) lett. b) per le acque sotterranee - e cioè impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e proteggere, migliorare e ripristinare gli stessi - sono molto simili. Come già indicato nella sentenza *Bund für Umwelt* per le acque superficiali, la Corte conferma che anche per le acque sotterranee si tratta di obblighi vincolanti per gli Stati membri. Un progetto suscettibile di produrre effetti negativi sulle acque superficiali o sotterranee può essere autorizzato soltanto se tutte le condizioni di cui all'art. 4(7) lettere da a) a d) sono soddisfatte. Spetta alle autorità nazionali competenti per l'autorizzazione del progetto, prima del rilascio dell'autorizzazione, controllare che le condizioni siano soddisfatte.

La direttiva VIA (2011/92) impone una valutazione preventiva proprio affinché l'autorità competente possa tener conto ad uno stadio precoce delle ripercussioni sull'ambiente. L'art. 3, b) indica che è necessario individuare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima e sul paesaggio. Ai sensi dell'art. 5 (3), il committente deve fornire una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare effetti negativi significativi. Ora,

proprio per l'importanza del controllo obbligatorio ¹ di cui agli artt. 4(1) a) e b) e 4(7) della direttiva 2000/60, i dati per valutare l'impatto di un progetto sulle acque devono essere raccolti e messi a disposizione del pubblico, conformemente all'art. 6(3) della direttiva VIA.

Interpretazione della Corte: L'articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che l'autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra cui quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l'autorizzazione dello stesso; e

l'articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l'impatto di quest'ultimo sull'acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all'articolo 4 (1) della direttiva 2000/60.

II-. Seconda domanda pregiudiziale in interpretazione

- L'articolo 4(1), lettera b), punto i) della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto il superamento di un parametro delle norme di qualità ambientale e se si possa parlare di deterioramento in caso di aumento prevedibile della concentrazione di un inquinante quando la soglia fissata per quest'ultimo sia già stata superata.

Per parlarsi di deterioramento è necessario che almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell'allegato V della direttiva 2000/60 sia degradato di almeno una classe, anche se questo non comporta il deterioramento di una classe del corpo idrico nel suo complesso (vedi sentenza *Bund für Umwelt*). Tuttavia, l'articolo 4(1), lettere a) e b), punto i) (obbligo di impedire il deterioramento delle acque superficiali o sotterranee) non contengono alcun rinvio all'allegato V. Pertanto, la nozione di 'deterioramento' è una nozione di portata globale. Inoltre, se dovesse applicarsi l'allegato V per un corpo idrico già posto nell'ultima classe, un ulteriore deterioramento sarebbe impossibile. Invece, l'effetto utile della direttiva impone di tener conto di qualsiasi ulteriore degradamento anche per un corpo idrico collocato nell'ultima classe.

Per i corpi idrici sotterranei, l'esame dello stato chimico va condotto secondo i parametri della conduttività delle acque e della concentrazione di inquinanti (punto 2.3.1 dell'allegato V). I cambiamenti della conduttività si riferiscono ad intrusione saline o di altro tipo. Invece, la concentrazione di inquinanti si fonda su tre elementi di qualità (intrusione salina, non superamento degli standard di qualità ai sensi di altri atti normativi, gli inquinanti non impediscono il conseguimento degli obiettivi ambientali) - punto 2.3.2 dell'allegato V. Inoltre, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2000/60, il legislatore dell'Unione ha adottato la direttiva 2006/118 contenente all'art. 3 norme precise per la valutazione delle acque sotterranee.

Ne consegue che il mancato rispetto di uno dei tre elementi di qualità (punto 2.3.2) costituisce deterioramento dello stato chimico e che qualsiasi aumento della concentrazione di un inquinante, anche se questo supera già la norma di qualità, costituisce deterioramento.

¹ La Corte usa l'espressione ben più forte '*carattere imperativo del controllo da effettuare in applicazione della direttiva 2000/60*' (punto 81).

L'art. 2(4) dell'allegato V della direttiva, specie il punto 2.4.5, stabilisce i criteri principali del monitoraggio dello stato chimico, precisando che la qualificazione debba essere effettuata raccogliendo i risultati dei diversi punti di monitoraggio, collocati in modo da dare un'immagine coerente e complessiva dello stato chimico del corpo. Dal ruolo e dall'importanza di ciascun sito di monitoraggio nel controllo della qualità delle acque sotterranee la Corte deduce che il mancato rispetto di un elemento di qualità ad un unico punto di monitoraggio è sufficiente perché possa parlarsi di deterioramento di un corpo idrico sotterraneo.

Interpretazione della Corte: L'articolo 4(1), lettera b), punto i) della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e, dall'altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest'ultimo sia già stata superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente.